



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 109 dell'11 aprile 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020.

“Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Preci”.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi

incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall’Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall’Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di*

- qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*"; e
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023"*;
 - d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM"*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*;

Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con il n. prot. CGRTS 001276-A-18/02/2025 con cui il Comune di Preci ha formulato richiesta di attivazione dei poteri straordinari ai sensi dell'OCSR n. 110/2020 e contestualmente richiesto un finanziamento di importo pari a € 1.850.000,00 allegando relativo Quadro Economico di stima, per la riparazione della Centrale idroelettrica di proprietà del Comune;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici dell'USR Umbria, del Comune di Preci e dalla struttura del Sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013863-A-09/04/2025 e riportata all'Allegato sub 1) alla presente Ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

- a) Il Comune di Preci è proprietario di una centrale idroelettrica sita nella frazione di Piedivalle avente una potenza massima di circa 350 kW ed è titolare della "Concessione di Derivazione" emessa nell'anno 1986, rinnovata sempre dalla stessa Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 8847 del 06/10/2020;
- b) A seguito del sisma del 2016 l'edificio contenente le giranti della Centrale Idroelettrica ha riportato lesioni importanti, a seguito delle quali sono stati interrotti sia la produzione di energia idroelettrica, sia il flusso d'acqua tramite la chiusura della paratoia di presa, in modo tale che il canale e tutti gli impianti risultassero privi d'acqua. L'edificio della Centrale Idroelettrica è stato dichiarato inagibile con esito E a seguito della compilazione della scheda AEdes effettuata in data 19/04/2022. Pertanto tutto il sistema, ad oggi, (derivazione, adduzione, produzione, scarico) risulta non utilizzabile, quindi privo d'acqua;
- c) Tale circostanza ha determinato il fatto che oggi si possano rilevare evidenti e preoccupanti segni di usura e deterioramento essenzialmente riconducibili al non utilizzo prolungato dell'impianto, nonché cedimenti e fessurazioni lungo tutto il tratto a cielo aperto della struttura;
- d) Risultano sussistenti i presupposti di criticità e urgenza del ripristino della centrale idroelettrica in quanto:
 - L'intervento si configura come riattivazione di una funzione infrastrutturale di servizio alla

cittadinanza e quindi ha un'elevata funzione di pubblica utilità;

- L'intervento riveste un'importanza elevata per un corretto sfruttamento delle risorse ambientali mediante fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica;

- Il ripristino dell'infrastruttura ha un significativo valore di rinascita del territorio sia sotto il profilo civico, sia sotto quello della ripresa economica del Comune in quanto in passato forniva un introito strutturale per il bilancio comunale;

e) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente Ordinanza critici, urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio infrastrutturale, restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da favorire la rivitalizzazione della città e la ripresa socio-economica del territorio;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'Ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione e realizzazione della sopracitata struttura nel Comune di Preci;

Ritenuto pertanto di approvare l'intervento di ricostruzione sopra indicato in Comune di Preci, come meglio dettagliato da Allegato sub 1) alla presente Ordinanza;

Considerato che la stima del costo per gli interventi atti a garantire il ripristino della centrale idroelettrica come richiamato nel Programma Straordinario di Ricostruzione (elaborato 4.1, scheda 13 del PSR) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2021, è stata definita dal Comune di Preci in complessivi euro 1.850.000,00, salva valutazione di congruità in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto;

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 1.850.000,00 a valere sulla presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato sub 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale Sub Commissario l'Ing. Fulvio Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di Preci la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore, in quanto dotato di un Settore Servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un'ideale capacità operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento in oggetto, come attestato nella relazione a corredo della richiesta dei poteri speciali del Comune di Preci;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente

procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'articolo 32 della Direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che l'intervento di cui alla presente Ordinanza riveste carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024,

recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*”, possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione – oltre a quanto previsto dall’articolo 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell’offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l’attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all’Ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell’intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall’articolo 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente Ordinanza;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 7 aprile 2025 è pari ad euro 1.230.021.067,40 e l’ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 1.100.312.988,83;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Considerata l’urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Preci;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l’intesa nella cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Art. 1

(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento di ricostruzione della centrale idroelettrica sita nella frazione di Piedivalle in Comune di Preci, come meglio descritto nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo previsionale pari a euro 1.850.000.

2. L'intervento di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del Sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con USR e Comune di Preci:

- a) La centrale idroelettrica risulta inagibile a causa del sisma e presenta evidenti e preoccupanti segni di usura e deterioramento essenzialmente riconducibili al non utilizzo prolungato dell'impianto, nonché cedimenti e fessurazioni lungo tutto il tratto a cielo aperto della struttura;
- b) L'intervento si configura come riattivazione di una funzione infrastrutturale di servizio alla cittadinanza e quindi ha un'elevata funzione di pubblica utilità;
- c) L'intervento riveste un'importanza elevata per un corretto sfruttamento delle risorse ambientali mediante fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica;
- d) Il ripristino dell'infrastruttura ha un significativo valore di rinascita del territorio sia sotto il profilo della rivitalizzazione della città, sia sotto quello della ripresa socio-economica del Comune in quanto in passato forniva un introito strutturale per il bilancio comunale.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il Sub Commissario, nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2

(Designazione e compiti del sub Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio Soccodato quale Sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza il Sub Commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il Sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza 110 del 2020:

- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli

interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente Ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 e ai sensi dell'Ordinanza n. 110 del 2020, per le motivazioni di cui in premessa, il Comune di Preci è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare gli interventi di cui all'articolo 1.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal Sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il Sub Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a 16 conferire appositi incarichi

di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5

(Modalità di esecuzione degli interventi.

Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle Ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il Sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.
10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
14. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente

ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

18. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal Sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal Sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una

disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 7

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati

all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 1.850.000,00, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una disponibilità pari a euro 1.230.021.067,40.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
 - a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
 - b) per il completamento di altri interventi tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
 - a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
 - b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE
"Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Preci"

Sommario

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Premessa | 2 |
| 2 | Descrizione | 3 |
| 3 | Valutazione | 5 |
| 4 | Stima dei Costi | 7 |
| 5 | Conclusioni..... | 8 |

1 PREMESSA

Premesso che ai sensi dell'art.11 c.2 del D. L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020, il Commissario Straordinario ha, tra gli altri, il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici 2016/2017, al fine di disporre le misure acceleratorie necessarie a garantire la loro più rapida ed efficace attuazione. Tale compito è declinato dall'Ordinanza 110/2020 che individua criteri e modalità dell'azione Commissariale, introducendo l'Ordinanza Speciale, quale strumento di statuizione di procedure e organizzazione.



Secondo quanto previsto nell'Ordinanza 110/2020 al fine di ripristinare il territorio nel suo aspetto fisico e nelle sue funzioni sociali ed economiche, per gli interventi riconosciuti critici ed urgenti che divengono volano per il processo complessivo, è ragionevole operare la messa in atto di modalità accelerate di attuazione, anche definendo procedure semplificate e accelerate per l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione all'approvazione, dall'affidamento di lavori e servizi alla costruzione.

Con nota prot. n. 1276 del 18/02/2025 acquisita agli atti con prot. n. CGRTS-5673 in pari data, il Comune di Preci ha richiesto un finanziamento di un importo pari a € 1.850.000,00 allegando relativo Quadro Economico di stima per la riparazione della Centrale idroelettrica di proprietà del Comune;

2 DESCRIZIONE

Il Comune di Preci è proprietario di una centrale idroelettrica sita nella frazione di Piedivalle avente una potenza massima di circa 350 kW ed è titolare della "Concessione di Derivazione" emessa nell'anno 1986, rinnovata sempre dalla stessa Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 8847 del 06/10/2020.

A seguito del sisma del 2016 l'edificio contenente le giranti della Centrale Idroelettrica ha riportato lesioni importanti, la produzione di energia idroelettrica è stata interrotta, così come è stato interrotto il flusso d'acqua tramite la chiusura della paratoia di presa, in modo tale che il canale e tutti gli impianti risultassero privi d'acqua. L'edificio della Centrale Idroelettrica è stato dichiarato inagibile con esito E a seguito della compilazione della scheda AEdes effettuata in data 19/04/2022. Pertanto tutto il sistema, ad oggi, (derivazione, adduzione, produzione, scarico) risulta non utilizzabile quindi privo d'acqua.



Le opere di adduzione si possono dividere in 3 parti:

1. PRIMO TRATTO dall'opera di presa e per circa 320 metri lineari, composto da un canale a cielo aperto, a tratti in scavo e a tratti in rilevato, attraversato da 2 ponti;
2. SECONDO TRATTO lungo circa 350 metri lineari, composto da uno scatolare gettato in opera nel quale l'acqua scorre a pelo libero, a circa 80 m dall'imbocco è presente un casottino di ispezione e di sfiato, questo secondo tratto termina in un'opera di mandata nella condotta in pressione;
3. TERZO TRATTO dall'opera di mandata in pressione alla centrale idroelettrica lunghezza circa 810 metri lineari

In data 2/10/2024 il Servizio Rischio idrogeologico Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo della Regione Umbria ha effettuato un sopralluogo sulle strutture facenti parte della derivazione d'acqua dal T. Campiano al servizio della centrale idroelettrica ubicata in loc. Piedivalle nel Comune di Preci.

Il sopralluogo che ha riguardato l'opera di presa, il primo ed il secondo tratto del canale di derivazione e l'opera di mandata, ha evidenziato segni di usura, ruggine, malfunzionamenti delle guarnizioni, problemi essenzialmente riconducibili al non utilizzo prolungato, inoltre Il primo tratto del canale di adduzione presenta segni di cedimenti nei tratti in rilevato e varie fessurazioni lungo tutto il tratto a cielo aperto.

3 VALUTAZIONE

Sulla base delle valutazioni specifiche condotte, il valore complessivo dell'opera in termini di priorità di intervento risulta dalla tabella seguente.

| Obiettivo | Criterio Specifico | Valutazione |
|------------------------------|---|--|
| Rinascita della città | Ripristino Funzione Pubblica | L'intervento riveste un'importanza elevata per un corretto sfruttamento delle risorse ambientali mediante fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. L'intervento ha un'elevata funzione di pubblica utilità. |
| | Ricostituzione Valore Identitario | Il ripristino dell'infrastruttura ha un significativo valore legato al ripristino della produzione di energia elettrica e alla sua particolare ubicazione da un punto di vista ambientale |
| | Rilancio Sociale ed Economico | Il ripristino della centrale idroelettrica riveste un'importanza elevata per la ripresa economica del Comune in quanto costituiva un introito strutturale per il bilancio comunale. |
| Velocità della ricostruzione | Salvaguardia Valore culturale e artistico | L'intervento si configura con una funzione infrastrutturale di servizio che non costituisce salvaguardia di valore culturale o artistico. |
| | Propedeuticità di Ricostruzione | Il ripristino della centrale idroelettrica garantirà la riattivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili |
| | Ottimizzazione delle cantierizzazioni | Il ripristino di questa struttura non costituisce ottimizzazione delle attività di cantierizzazione della costruzione. |

| Obiettivo | Criterio Specifico | Peso | Giudizio di Conseguimento | Valore dell'intervento |
|------------------------------|---|------|---------------------------|------------------------|
| Rinascita della città | Ripristino Funzione Pubblica | 0.2 | 5 | 1.0 |
| | Ricostituzione Valore Identitario | 0.1 | 3 | 0.3 |
| | Rilancio Sociale ed Economico | 0.1 | 5 | 0.5 |
| Velocità della ricostruzione | Salvaguardia Valore culturale e artistico | 0.2 | 2 | 0.4 |
| | Propedeuticità di Ricostruzione | 0.3 | 3 | 0.6 |
| | Ottimizzazione delle cantierizzazioni | 0.1 | 2 | 0.2 |
| TOTALE | | | | 3.0 |

4 STIMA DEI COSTI

La stima del costo per gli interventi atti a garantire il ripristino della centrale idroelettrica come richiamato nel Programma Straordinario di Ricostruzione (elaborato 4.1, scheda 13 del PSR) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2021, è stata definita dal Comune di Preci come di seguito sintetizzato:

| Costo stimato dell'intervento | | |
|---|--|-----------------------|
| Prese e canali per alimentazione della centrale idroelettrica | A) Lavori a base d'asta | 1.050.000,00 € |
| | B) Oneri a disposizione dell'amministrazione | 450.000,00 € |
| | Sub Totale | 1.500.000,00 € |
| Centrale idroelettrica | A) Lavori a base d'asta | 245.000,00 € |
| | B) Oneri a disposizione dell'amministrazione | 105.000,00 € |
| | Sub Totale | 350.000,00 € |
| Totale | | 1.850.000,00 € |

Tali importi orienteranno i successivi sviluppi progettuali, ma saranno rivalutati e congruiti in via definitiva in fase di approvazione del progetto nel livello definito per l'appalto.

5 CONCLUSIONI

Per quanto dettagliato nei capitoli precedenti, il ripristino della centrale idroelettrica del Comune di Preci riveste carattere di urgenza e criticità per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in ragione anche del grave danno economico subito dal Comune per la perdita di produttività dell'impianto a seguito del sisma del 2016.



Fulvio Maria
Soccodato
09.04.2025 20:07:00
GMT+02:00